



# L'autovalutazione del rischio di riciclaggio

di Giuseppe Roddi\*

Entro il 30 di aprile dell'anno prossimo anche altri soggetti<sup>1</sup> oltre alle banche ed alle compagnie di assicurazioni dovranno rassegnare all'Organo di Vigilanza il giudizio sulla propria permeabilità ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Istituto esistente da alcuni anni, poco per volta, l'autovalutazione è stata calata, dall'Unione Europea e dagli Stati, agli operatori del mondo bancario-finanziario-assicurativo.

Ai sensi dell'art. 15 («*Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati*») del d.lgs 231/2007, come modificato dal d.lgs. 90/17, costoro saranno tenuti ad analizzare e valutare questi rischi, cui sono esposti, secondo un modello di approccio al rischio di riciclaggio (c.d. *risk based approach*) diretto a identificarli e valutarli nell'esercizio delle attività finanziarie svolte e, soprattutto, a graduare i controlli e le procedure adeguate a recarvi rimedio.

Il Provvedimento di Banca d'Italia del 26.3.19 in materia di organizzazione, procedure e controlli interni<sup>2</sup>, nella parte VII («*La valutazione dei rischi di riciclaggio*»), ha definito ruoli, responsabilità, metodologie e contenuti circa lo svolgimento dell'esercizio di autovalutazione, il cui scopo con-

siste nell'identificare, analizzare e valutare le minacce più rilevanti ed i relativi metodi di svolgimento (c.d. rischio inerente), le criticità del sistema di prevenzione adottato (c.d. vulnerabilità) e, di conseguenza, gli ambiti che, tenuto conto delle mitigazioni in essere, espongono maggiormente l'intermediario a tali rischi (c.d. rischio residuo).

Accenniamo ai principali adempimenti che ricadono sui soggetti tenuti, ricordando come l'obbligo (già in vigore da tempo per banche e assicurazioni, come detto) s'inizi dal 2020, con riferimento alla situazione della singola impresa nel 2019, e vada d'ora in poi adempiuto con cadenza annuale. Nella fase iniziale, volta all'identificazione dei rischi, occorre considerare i fattori di rischio pertinenti, fra cui le caratteristiche del cliente, i Paesi e le aree geografiche in cui si agisce, in particolare i prodotti, servizi e operazioni, nonché i relativi canali distributivi utilizzati. Le informazioni in merito ai vari fattori di rischio devono provenire da una pluralità di fonti, in funzione del rischio. Nella fase successiva di valutazione dei rischi è necessaria una visione completa dei fattori di rischio individuati e dei settori di operatività nei quali concentrare

gli sforzi di gestione del rischio, sia nella fase di acquisizione di un cliente sia durante lo svolgimento del rapporto. Vanno, pertanto, ponderati in maniera differente i fattori sulla base della loro importanza relativa e, a seguito della valutazione dei rischi, classificati i rapporti in base al livello percepito di rischio (alto, medio, basso oppure in base ad altre classificazioni).

## 1. Le fasi dell'esercizio di autovalutazione

Al fine di adempiere al dettato normativo, i soggetti tenuti effettuano alcune attività, quali:

- elaborazione della metodologia da utilizzare
- raccolta dei dati e delle informazioni necessarie all'effettuazione dell'esercizio e relativa elaborazione
- predisposizione della relazione finale, rappresentativa degli esiti del processo e delle eventuali iniziative di adeguamento necessarie, da condividere con le strutture/organi competenti
- approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione od organo omologo (CdA), tenuto conto del parere del Collegio sindacale (o suo omologo).

Segue la trasmissione a Banca d'Italia del Documento di autovalutazione, che raccoglie



## ARTICOLI E STUDI

l'*iter* valutativo osservato e contiene:

- obiettivi
- approccio metodologico e del perimetro di analisi
- identificazione delle linee di business (lb)
- identificazione del rischio inerente e le relative modalità di calcolo e la gestione dei risultati
- determinazione delle vulnerabilità e le relative modalità di calcolo e la gestione dei risultati
- determinazione del rischio residuo
- la gestione degli esiti del processo di autovalutazione.

Curato dalla Funzione Antiriciclaggio (FA), il Documento è deliberato dal CdA. Ricade nella competenza della FA monitorare la tenuta del modello in relazione alle eventuali modifiche normative ed alla valutazione dei rischi riciclaggio e finanziamento del terrorismo via via pubblicate dalle Autorità nazionali ed internazionali. Eventuali proposte di modifica della metodologia vanno sottoposte al medesimo *iter* di approvazione.

Aggiornato a seguito di discussione collegiale dei risultati e munito dell'approvazione delle misure di adeguamento da parte del CdA su proposta dell'organo di gestione, con priorità in ragione al rischio residuo individuato, va trasmesso alla Banca d'Italia entro il 30 aprile. Sarà rivisto in caso di a) apertura di nuove lb, b) nuovi rischi di rilievo, mutamenti significativi di quelli esistenti, nell'operatività o nella struttura organizzativa o societaria, ed è sottoposto a verifica nel continuo a cura della FA. Ciò

comporta una particolare attenzione alle fonti dei dati da acquisire – ogni volta, ciascun anno – mantenendone la storicità e aggiornandoli. Un buon sistema informativo può garantirne la conservazione, il reperimento e l'utilizzo, oltre alla loro accurata gestione.

### 2. La metodologia

In via preliminare, occorre procedere a definire le linee metodologiche per lo svolgimento dell'esercizio, predisponendo i canoni e l'*iter* che sarà adottato, come previsto dalla sez. II della parte VII delle *Disposizioni*. Quale elemento preliminare, di natura concettuale, vanno descritti i criteri seguiti per l'individuazione della *linea di business* (lb). Ciò, in ragione della rispettiva natura, organizzazione, specificità, complessità operativa e tenendo conto dei fattori di rischio di cui alla sez. III delle *Disposizioni*. Si dà conto, in breve, delle ragioni che hanno permesso di individuare ogni lb e del peso relativo di ciascuna rispetto all'operatività complessiva dell'intermediario.

### 3. Il rischio inerente

L'esercizio di autovalutazione, come previsto dalla sez. III della parte VII delle *Disposizioni*, prende avvio con la definizione delle principali lb, secondo logiche di proporzionalità e di rilevanza e tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Banca d'Italia. Ciò avviene mediante:

- l'acquisizione della base dati e della documentazione / normativa interna di settore dall'intermediario funzionale

all'esercizio

- l'analisi del catalogo prodotti / servizi e la segmentazione del portafoglio clienti in base ai dati e alle informazioni estratte dai sistemi dell'intermediario

- l'analisi del modello di *business* e operativo dell'intermediario e il successivo confronto con la tassonomia delle lb teoriche previste dalle disposizioni di Basilea in ambito rischi operativi (es., *retail banking*, *commercial banking*, servizi di agenzia, *asset management*, *retail brokerage*).

Per effettuare ciò, si considerano l'operatività (volume e ammontare rc e operatività specifica), i prodotti ed i servizi, oltre al mercato di riferimento, alla clientela (specie ad alto rischio), ai canali distributivi (apertura e mantenimento), all'area geografica ed ai Paesi con cui si lavora. Ne deriva – per ciascuna lb – l'attribuzione del livello di rischio, la descrizione degli elementi di valutazione (dati e informazioni), le analisi svolte e le motivazioni relative alle scelte effettuate.

*In un esempio ipotetico: Finanziaria s.p.a. ha individuato n.3 lb, rispettivamente credito al consumo, locazione finanziaria o leasing e factoring. La prima rappresenta il 55 %, la seconda il 30 % e la terza il 15 % dell'intera operatività.*

Si giunge a questa iniziale determinazione, dopo l'accurato esame di dati quantitativi rilevanti, quali il n. dei clienti e dei contratti (in genere superiore, talora anche di parecchio, al precedente), l'erogato, il mercato di riferimento, la





## ARTICOLI E STUDI

tipologia di clientela, ripartita a seconda del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo attribuito in sede di adeguata verifica o di monitoraggio, il n. dei rapporti ad alto rischio e con persone politicamente esposte, le segnalazioni di operazioni sospette, il canale distributivo (diretto, agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, venditori convenzionati, altre finanziarie, ecc.), le estinzioni anticipate ed i contratti decaduti dal beneficio del termine o risolti anticipatamente, specie ove ricorra il pagamento di un terzo, ecc.

Questa condotta, che va ripetuta per ognuna delle lb, alla luce anche delle indicazioni in sede di rischio Paese (ex art. 14 d.lgs. 231/07 nuova stesura), porta alla pesatura. Di ciascuna lb si determina, quindi, il rischio inerente.

### 4. La vulnerabilità

Il passo successivo prevede che, per ogni lb, si valuti la vulnerabilità dei presidi organizzativi e di controllo adottati per la mitigazione dei connessi rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, come previsto dalla sez. IV della parte VII delle *Disposizioni*. Il grado di vulnerabilità dei presidi aziendali è giudicato sulla base:

- dell'efficacia dei presidi di controllo presenti all'interno di ciascuna linea di *business*
- della conoscenza da parte del personale delle principali problematiche connesse al rischio di riciclaggio
- dell'adeguatezza delle strutture coinvolte e dei presidi organizzativi adottati

- del grado di informatizzazione dei processi aziendali (con particolare riferimento ai processi di controllo)
- della presenza di procedure segnaletiche interne.

Sempre con riferimento alla singola lb si procede, pertanto, a queste attività:

- analisi della normativa interna
- interviste al personale dipendente
- analisi dei presidi organizzativi definiti
- analisi documentazione della FA
- valutazione del piano formativo aziendale
- esiti verifiche funzioni di controllo
- esiti verifiche ispettive da parte delle Autorità di vigilanza.

Si tratta, in breve, di valutare l'adeguatezza del sistema dei presidi ai fini del contrasto ai due rischi citati. L'attribuzione del livello di vulnerabilità è accompagnata da una sintetica illustrazione dei presidi in essere e dalla descrizione dei punti di debolezza eventualmente individuati, con l'esplicitazione delle motivazioni che hanno condotto al punteggio attribuito. Nella formulazione del giudizio si dovrebbe tener conto di quanto riscontrato dalla Banca d'Italia nell'effettuazione dei propri controlli di vigilanza, anche se questo dato spesso non è rinvenibile per tutti gli intermediari in sede di prima attuazione dell'esercizio.

*Ritornando al nostro esempio, per ogni lb, si tiene conto delle indicazioni provenienti dalle funzioni aziendali di controllo - FA, Compliance (che, talora,*

*ricomprende la FA), Risk management ed Internal audit - descrivendo sinteticamente i vari presidi, indicandone gli eventuali rispettivi punti di debolezza. Si esprime, quindi, il punteggio e si esplicitano le motivazioni che lo hanno determinato.*

Se la valutazione del rischio inerente poggia su di una serie anche molto ampia ed eterogenea di dati quantitativi che devono essere attentamente ricercati, scelti, controllati, vagliati e, infine, interpretati, nell'esprimere la vulnerabilità si presentano letture un po' più speculative, ove la soggettività potrebbe prevalere a scapito dell'oggettività. Dei due assi cartesiani su cui si inquadra l'esercizio di autovalutazione, l'ordinata si caratterizza per elementi - almeno in apparenza - meno incerti, mentre l'ascissa è passibile di maggiori margini discrezionali. In altri termini, le informazioni circa il rischio inerente sono almeno in apparenza più rocciose di quelle, invece, meno solide, che fondano la vulnerabilità e che possono talvolta indurre a esprimere giudizi non sempre del tutto realistici circa quest'ultima.

### 5. Il rischio residuo

Identificato il livello di rischio inerente e di vulnerabilità, per ciascuna delle lb individuate, si fissa il relativo livello di rischio residuo, che deriva dalla combinazione dei giudizi di rischio inerente e di vulnerabilità precedentemente assegnati alla stessa lb. Ciò, sulla base della matrice fornita da Banca d'Italia, secondo una scala di quattro valori (*non*

**Sezione VI. Matrice di determinazione del rischio residuo**

<b>Rischio inerente</b>	<b>Rischio alto</b>	<b>4</b>				<b>rischio residuo elevato (4)</b>
	<b>Rischio medio alto</b>	<b>3</b>			<b>Rischio residuo basso (2)</b>	<b>rischio residuo medio (3)</b>
	<b>Rischio medio basso</b>	<b>2</b>				
	<b>Rischio basso</b>	<b>1</b>	<b>rischio residuo non significativo (1)</b>			
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
			<b>Non significativa</b>	<b>Poco significativa</b>	<b>Abbastanza significativa</b>	<b>Molto significativa</b>
<b>Vulnerabilità nel sistema organizzativo e dei controlli</b>						

**Sezione VII. Azione di rimedio**

Una volta determinato il livello di rischio residuo delle linee di business e quello complessivo, i destinatari individuano le iniziative correttive o di adeguamento da adottare per prevenire e mitigare i rischi residui; l'attribuzione del livello di rischio residuo è accompagnata dalla descrizione degli elementi di valutazione considerati, delle analisi poste in essere e delle iniziative correttive o di adeguamento individuate.

Le azioni di rimedio sono proposte dall'organo con funzione di gestione, tenuto conto delle indicazioni contenute nella relazione annuale della funzione antiriciclaggio, e approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica. Le misure di adeguamento sono attuate dall'organo con funzione di gestione, per il tramite della funzione antiriciclaggio.

La funzione antiriciclaggio verifica nel continuo l'idoneità delle misure adottate per assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio.

→ | La presente Sezione si applica anche nel caso di aggiornamento o integrazione dell'esercizio di autovalutazione (cfr. Sezione VIII).